

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI,
SOVVENZIONI, SUSSIDI
ED AUSILI FINANZIARI

(art. 12 legge 7.8.1990, n° 241)

INDICE

Capo 1 - PREMESSA

Art. 1 - Premessa

Capo 2 - INTERVENTI PER ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE E CULTURALI

Art. 2 - Interventi per le attivita' sportive e del tempo libero

Art. 3 - Interventi per le iniziative culturali

Art. 4 - Criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari nei settori riguardanti le attivita' sportive, ricreative e culturali. Modalita' di presentazione della domanda

Capo 3 - INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA

Art. 5 - Sovvenzioni alle scuole materne private

Art. 6 - Sovvenzioni alle scuole elementari e medie statali

Art. 7 - Trasporto scolastico - Agevolazioni

Capo 4 - INTERVENTI PER L'ASSISTENZA ECONOMICA

Art. 8 - Rinvio

Capo 5 - L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

Art. 9 - Albo dei beneficiari

- Capo 1 -

PREMESSA

Art. 1 - PREMESSA

Con il presente Regolamento il Comune di Fossalta di Portogruaro disciplina, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 della legge 7.8.1990, n. 241, i criteri e le modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, cosi' come l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone fisiche, enti pubblici od associazioni, al fine di assicurare la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilita' sociali per le quali vengono impiegate le risorse pubbliche.

L'obiettivo che si vuole raggiungere in ciascuno dei settori d'intervento e' quello dell'effettivo perseguimento di fini di pubblica utilita' e interesse o comunque istituzionali, dell'equa ripartizione dei fondi destinati a tale scopo, nonche' del corretto impiego di risorse a beneficio diretto o indiretto della comunita'.

INTERVENTI PER ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE E CULTURALI

Art. 2 - INTERVENTI PER LE ATTIVITA' SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO

Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attivita' sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

A tal fine, il Comune interviene a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica di attivita' sportive amatoriali e di attivita' fisico-motorie, ricreative e del tempo libero.

Il Comune puo' concedere contributi alle associazioni ed organismi di cui al comma precedente per l'organizzazione della loro attivita' e/o di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunita'.

Il Comune puo' altresì concedere l'utilizzazione dei propri impianti sportivi e delle palestre anche scolastiche alle societa' ed ai gruppi, fissandone la contribuzione e comunque in conformita' ai criteri generali per l'utilizzo dei locali e delle attrezzature scolastiche fuori dall'orario di servizio scolastico stabiliti dal Provveditorato agli Studi. In ogni caso, comunque, una convenzione disciplinera' i rapporti tra il Comune e l'associazione che utilizza l'impianto.

Art. 3 - INTERVENTI PER LE INIZIATIVE CULTURALI

Il Comune puo' patrocinare manifestazioni artistiche, culturali, ricreative e turistiche, fiere e mostre, e puo' erogare agli enti, istituzioni, comitati, associazioni e privati organizzatori contributi che possono coprire parzialmente o per intero la spesa sostenuta, a seconda dei destinatari e del rilievo culturale dell'iniziativa.

Art. 4 - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI NEI SETTORI RIGUARDANTI LE ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE E CULTURALI. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'utilizzazione delle somme disponibili all'interno di ciascuno dei campi di intervento previsti dal presente capo dovra' essere improntata al rispetto dei seguenti criteri:

- a) che risulti dallo Statuto o da qualsiasi atto di programmazione generale del richiedente che esso persegua, nella cura degli interessi della comunita', gli obiettivi di promozione e sviluppo di attivita' sportive, ricreative, culturali, sociali, ambientali, ecc.;
- b) che i richiedenti, aventi le caratteristiche definite dal precedente punto a), svolgano attivita' di ampia partecipazione sociale a contenuto aggregativo ed educativo;
- c) che i richiedenti non perseguano fini di lucro e prevedano la destinazione dei

mezzi finanziari e degli eventuali avanzi di amministrazione alla realizzazione delle finalita' di cui al punto a);

- d) che detta attivita' o iniziativa realizzata risulti economica rispetto ad una gestione diretta comunale (con intervento di volontariato, con forniture a prezzo ridotto o gratuite, disponibilita' di attrezzature e/o immobili, ecc.).

Alla domanda di contributo da presentarsi entro il 31 marzo di ogni anno devono essere allegati:

- 1) copia dell'eventuale atto costitutivo o statuto dal quale risultino la natura e gli scopi che persegue il soggetto richiedente, ed in particolare l'assoluta mancanza di fini di lucro; qualora questo sia gia' depositato presso gli uffici comunali e non siano intervenute variazioni, il richiedente e' esentato dal ripresentarlo;
- 2) programma preventivo di massima delle attivita' previste;
- 3) bilancio preventivo dell'esercizio corrente o della stagione sportiva o della specifica manifestazione;
- 4) breve relazione sulle attivita' dell'anno precedente o stagione sportiva con l'indicazione del risultato finale della gestione finanziaria.

L'Amministrazione si riserva di chiedere altra documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria della domanda di cui al presente articolo.

INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA

Art. 5 - SOVVENZIONI ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE

Il Comune riconosce che le scuole materne private svolgono un pubblico servizio, costituendo una ricchezza da tutelare nell'interesse di tutta la comunità'. A tal fine può stipulare con esse convenzioni che prevedono l'intervento delle stesse a favore della comunità' e l'erogazione di contributi da parte del Comune, nel rispetto delle normative vigenti.

La scuola materna privata, per ottenere il contributo, deve:

- a) depositare presso il Comune il Regolamento o lo Statuto della scuola, dal quale risultino le modalità organizzative ed in particolare l'istituzione di organi collegiali di partecipazione alla gestione educativa della scuola nello spirito del D.P.R. 31.5.1974, n. 416 e con programmi parificati;
- b) osservare sotto la vigilanza dell'autorità scolastica le disposizioni che presidono l'istituzione e il funzionamento delle scuole materne non statali;
- c) accettare tutte le iscrizioni, purché compatibili con le attività didattiche delle scuole materne private, fino all'esaurimento dei posti disponibili;
- d) presentare alla fine dell'anno scolastico una relazione illustrativa sull'andamento generale della scuola con il consuntivo dell'esercizio ed il bilancio di previsione dell'anno scolastico successivo.

Il Comune può mettere a disposizione delle scuole private proprio personale, mezzi e strutture per i servizi di trasporto; le esigenze della scuola vanno però coordinate, con apposita intesa, con i servizi e le necessità comunali.

Art. 6 - SOVVENZIONI ALLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE STATALI

Il Comune può erogare contributi per assistenza scolastica, anche per garantire ad alunni in disagiate condizioni economiche (famiglia numerosa, reddito in linea con reddito inferiore al parametro nazionale di reddito minimo, condizione di salute dei componenti la famiglia) un trattamento a tutti gli effetti pari a quello degli altri alunni.

Art. 7 - TRASPORTO SCOLASTICO - AGEVOLAZIONI

In casi o circostanze economiche di necessità anche temporanea, l'utente può essere esonerato, parzialmente o totalmente, dal pagamento del contributo per il servizio di trasporto scolastico.

Compete alla Giunta Comunale la definizione di ogni singola esenzione sulla base di criteri di equità ed imparzialità'.

- Capo 4 -

INTERVENTI PER L'ASSISTENZA ECONOMICA

Art. 8 - RINVIO

I criteri e le modalita' per la concessione di contributi economici per fini assistenziali sono disciplinati da altro regolamento comunale.

L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

Art. 9 - ALBO DEI BENEFICIARI

L'albo dei soggetti beneficiari di provvidenze di natura economica e' aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti destinatari di benefici attribuiti nel precedente esercizio. Agli aggiornamenti si provvede a cura dell'ufficio competente.

L'albo e' suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attivita' sportive e ricreative del tempo libero;
- c) sviluppo economico;
- d) attivita' culturali ed educative;
- e) tutela dei valori ambientali;
- f) interventi straordinari;
- g) altri benefici ed interventi.

Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:

- a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
- b) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- c) durata, in mesi, dell'intervento;
- d) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare);
- e) estremi del provvedimento di assegnazione del contributo.

Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi iscritti nell'albo sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- b) indirizzo;
- c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare);
- e) estremi del provvedimento di assegnazione del contributo.

L'albo e' pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione e' data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

L'albo puo' essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima disponibilita' di accesso e pubblicita', attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformita' all'apposito regolamento.

Gli aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autentica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.